

**Oggetto:** Reclamo avverso diniego accesso atti - Rif. Vs. [Protocollo n. 9844 del 18/11/2021](#).

In riferimento al provvedimento linkabile in oggetto, rendo noto quanto segue.

- 1) Sin dal giorno in cui ho prodotto l'[istanza di accesso](#), la **Segretaria comunale mi ha negato la visione degli atti, adducendo motivi non previsti dalla L. 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013**, recanti norme sul "diritto di accesso e in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PPAA". Sicché ha scaricato le responsabilità ad altri funzionari comunali, senza però indicare il nome del responsabile, né a voce né per iscritto, come la Legge prescrive.
- 2) Il 19/10/2021, non sapendo come arginare le mie legittime pretese, ovvero di sapere il nome del "Funzionario Responsabile del Procedimento", la Segretaria mi invitava a motivare ancor meglio la richiesta, sebbene glielo avessi già spiegato il 6 e il 10 ottobre. Ciò nonostante, ho subito messo nero su bianco per evitare irrigidimenti ed inutili chiacchiericci, visto che le precedenti spiegazioni non erano bastate a convincere la Dr.ssa Basile che sugli atti da visionare non v'era e non c'è alcun vincolo legato alla privacy, né al segreto d'ufficio. Di contro, all'epoca dei due ricorsi amministrativi del Pastore v'era già l'obbligo di pubblicare gli stessi sul sito WEB del **Comune** - clicca su [Amministrazione trasparente](#). Ma i sovrani e il portavoce opposero dolosa, tenace resistenza, proprio al fine di negarmi la facoltà di comparire dinanzi al TAR, essendo il solo cittadino interessato a liberare dalle opere abusive la via adiacente casa mia.  

- 3) La Segretaria, pur sapendo che mi era stato negato l'accesso con un provvedimento recante uno scarabocchio, anziché le generalità del firmatario, non ha inteso assumere la responsabilità di vietarmi l'accesso, né ha affidato l'incarico al Sig. Adriano De Lauri, in quanto Responsabile e detentore dell'incartamento all'epoca di produzione del ricorso al TAR e del successivo ricorso al Consiglio di Stato.
- 4) Una volta delegato l'onere alla Rag. Anna Guadagno, la signora ha abusato della mia pazienza, fino a farmi venire in municipio 4 volte di seguito, fino al giorno 16/11, quando mi ha fatto leggere una risposta del tutto diversa da quella trasmessa 2 gg dopo via PEC, simile all'altra solo nella sostanza. Entrambe le lettere sono state verosimilmente suggerite da amministratori smalzati, dalla Segretaria oppure da altri esperti in giurisprudenza, latino, arabo e letteratura talebana, che ovviamente odiano la [Trasparenza](#), non desiderano mostrare il volto dei ricorsi e men che meno la costituzione in giudizio del Comune dinanzi ai Giudici del TAR.

5) L'ipotesi innanzi descritta è avvalorata dal fatto la Rag. Guadagno ha scritto così:

Per quanto riguarda l'atto o gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, fermo restando che anche tale tipologia di documenti non ha natura di documenti amministrativi né di atti pubblici allo stesso modo dei ricorsi del sig. Cosimo Pastore, si comunica che essi non sono comunque detenuti da questa Amministrazione e che, da una ricerca al protocollo dell'Ente, non risultano mai tramessi dal difensore dell'Ente.

Parimenti, anche i documenti allegati ai ricorso e alla costituzione del Comune non sono in possesso di questa amministrazione, che non possiede i fascicoli di parte, né l'elenco dei documenti depositati.

## CONCLUSIONI

Occorre innanzitutto evidenziare che la Dr.ssa Basile non mi ha comunicato il conferimento d'incarico alla sua dipendente, Rag. Anna Guadagno, né dopo pochi giorni dalla [mia richiesta](#) (come la norma prescrive), né entro i limiti massimi prescritti dalla L. 241/90, contravvenendo in tal guisa ad un **obbligo tassativo e commettendo violazione di legge per omissioni in atti d'ufficio**.

Occorre altresì evidenziare che la Rag. Guadagno appare essere stata istruita e teleguidata da altri agenti e/o dalla Segretaria; persone comunque restie a farmi vedere gli atti. Infatti, posso agevolmente dimostrare - attraverso filmati incontrovertibili - che la Guadagno ha scritto, riscritto e cambiato la risposta più di una volta, dopo averla evidentemente portata a conoscenza del superiore e/o di chi le ha scritto pure le partiture stonate e quelle in latino, poi prudentemente rimosse.

La Rag. Guadagno non conosce la Legge sul diritto di accesso, né le successive norme che hanno integrato, modificato e rinvigorito la legge madre. Infatti, interpreta la legge come chi la comanda. Suppongo, inoltre, che non abbia studiato giurisprudenza, né il latino e nemmeno suppongo abbia acquisito le nozioni fondamentali del diritto amministrativo, perchè sostiene che i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato "**non hanno la natura di documenti amministrativi, né di atti pubblici ...**".

Dopo 42 gg di ripensamenti, di palleggiamenti e di scambi d'opinioni con i vari consulenti, la Guadagno scrive che gli atti da me richiesti "**non sono comunque detenuti da questa Amministrazione**", facendo ovviamente intendere che il fascicolo è sparito, quantunque il Sig. De Lauri lo ha gestito e sebbene la Ragioniera e la Segretaria abbiano esplicitamente dichiarato di averlo consultato.

Il diniego di accesso è pertanto finalizzato a non permettere la visione degli atti, che - ripeto - mi furono già negati dal De Lauri e dai precedenti Amministratori con un **foglio firmato da persona ignota, che non è sparito**, perchè è custodito dalla Guadagno, nelle memorie delle mie telecamere, nel mio PC e nel mio sito WEB, congiuntamente al [filmato registrato col De Lauri](#) e al [certificato di iscrizione di Via Vallone San Nicola sullo stradario comunale](#) e sulla [Toponomastica WEB](#).



Chiunque abbia studiato un po' di diritto sa che un ricorso amministrativo sarebbe dichiarato irricevibile dal TAR, se non fosse stato notificato al controinteressato, **che nella fattispecie non è solo l'Ente proprietario della via**, autore dell'[ordinanza di demolizione delle opere abusive](#) e soggetto obbligato a proteggere il demanio dalle ruberie, **ma sono tutti i cittadini, perchè la via è di tutti e perciò pure "il Sindaco di tutti i cittadini" è obbligato a costituirsi contro chi non ci consente di**

**usufruire di un bene pubblico come l'acqua e di esercitare il "diritto fondamentale di circolazione", protetto dal Codice della Strada, dalla Costituzione e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.**

Il diritto di circolazione é "fondamentale" come l'acqua, perchè qualunque sovrano nega un diritto inviolabile ci vuole sudditi, mendicanti e moribondi, in quanto non ci lascia più liberi di muoverci, di lavorare per i nostri figli, di procreare e di progredire, ma ci fa vivere col contagocce, per portare voti e grano al suo mulino, per pagare i tributi, i gettoni di presenza e i buoni pasto ai fedeli servitori.

Secondo l'art. 3 del Regolamento alla Legge, il [DPR 184/2006](#) impone all'Amministrazione di individuare i "controinteressati" e di dare loro opportuna comunicazione, tenuto conto dell'art. 7 della L.241/90. Nel giro di 10 giorni i controinteressati possono presentare specifica opposizione. Inoltre, il [DPR 184/2006](#) **impone di favorire l'accesso agli atti anche a richiesta verbale dell'interessato.**

Quando i controinteressati sono una pluralità di cittadini, come nel caso dei bandi pubblici, delle pubblicazioni di matrimonio e come nel caso di ricorsi per errata valutazione dei titoli concorsuali e per l'errata collocazione di un candidato nella graduatoria di merito, l'Ente pubblico era un tempo tenuto ad avvisare il primo dei controinteressati con raccomandata A.R. e gli altri mediante pubblicazione cartacea all'Albo Pretorio. Ma, da quando i Comuni sono stati obbligati a dotarsi di piattaforme multimediali, **i ricorsi amministrativi e tutti gli annunci pubblici vanno pubblicati sul sito WEB, specie se pretesi dal cittadino** ([Legge n. 33/2013](#) e [Codice dell'Amministrazione Digitale](#)).



Se avessero voluto, la Dr.ssa Basile, la Rag. Guadagno e i loro consulenti avrebbero potuto studiare a casa, anziché scomodare il Consiglio di Stato. Oppure avrebbero potuto chiedere al Consigliere Petrella o dare uno sguardo all'Albo Elettronico di un ufficio vicinore ([clicca e vedi uspbenevento.it](#)).

Per il momento non denunzierò i reati di cui agli artt. 351 e 328 del Codice Penale, perchè ho fiducia in Lei e nei Suoi Consiglieri, perchè credo nella pratica del perdono, perchè mi auguro che vorrete impugnare la Sentenza del Consiglio di Stato (recuperando gli atti al TAR o [attraverso questo link](#)) e perchè sappiate proteggere non solo i miei diritti, ma gli interessi pubblici e il pubblico demanio dagli abusi dei cittadini, dalle connivenze degli amministratori che hanno di fatto permesso gli abusi, tanto al Sig. Pastore che al defunto Mario De Lorenzo, fino al muro perimetrale del cimitero di Pastene (vedasi [primo filmato](#) e [secondo video](#) sul picchettamento di Via Vallone San Nicola, dallo sbocco pericoloso al cimitero).



La S.V. vorrà cortesemente non perdere di vista che la [Sentenza del Consiglio di Stato](#) ribalta e stravolge non solo la [Sentenza dei Giudici del TAR](#), ma di fatto riconosce il diritto a costruire sulla sede di una strada pubblica, di recintarla, di assumerne la proprietà senza pagare un centesimo e di compensare pure le spese di lite con il Comune. Infatti, i Giudici del C.d.S. così scrivono nell'ultimo cpv: "in definitiva, l'appello va qui accolto, con salvezza d'ogni ulteriore determinazione del Comune intimato, ma giusti motivi fanno propendere per la compensazione delle spese del doppio grado".



A cosa serve la Legge linkabile sul banner tricolore del vostro sito WEB, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su tutti i siti dei comuni italiani, se nemmeno la suprema responsabile se la legge?

Ora si chiedi perchè l'ex Sindaco D'Orta, l'Ing. Maioli dell'Ufficio Tecnico e l'ex Assessora all'Urbanistica, Avv. Paola Genito, sono

rimasti muti e latitanti col C.d.S., non hanno protetto la strada comunale dagli abusi e dalle ruberie dei confinanti, dalle astuzie e dalle balle dei legali azzecagarbugli del ricorrente e non hanno messo in trasparenza i ricorsi sul sito WEB, e comprenderà perchè gli ex amministratori, il Sig. De Lauri, la Segretaria e la Guadagno mi hanno negato l'accesso agli atti e perchè il C.d.S. consente a un privato di diventare proprietario di un bene pubblico inalienabile, inespropriabile e inusucapibile.

E infine capirà **perchè il Comune è rimasto contumace**, perchè il monarca protegge i suoi elettori e li lascia operare nell'illegalità, perchè l'UTC ha chiuso gli occhi sulle opere abusive per 24 anni e perchè mi hanno dolosamente negato l'accesso alla strada e ai ricorsi di Cosimo Pastore, nonostante abbiano speso i miei tributi per picchettare la via e per pagare 2 volte il Geom. Alessandro Panella.



Mi pare doveroso mettere a disposizione un [documento ipertestuale](#), contenente 24 link a certificazioni pubbliche comprovanti la natura della strada, l'esistenza, la consistenza, l'inizio, la fine, la larghezza, lo stato di manutenzione, le svariate occupazioni abusive fino al muro del cimitero e la pericolosità del secondo sbocco di Via Vallone San Nicola sulla Provinciale 18. Ragioni per le quali ancora oggi l'Amministrazione comunale è responsabile in caso di incidenti nei confronti di chiunque transita, anche a piedi, sulla via comunale e corre evidenti pericoli, perchè la via sfocia in forte pendenza in una doppia curva stretta e priva di visibilità, perchè non ci sono strisce pedonali, non ci sono marciapiedi, non ci sono semafori, non ci sono barriere protettive per i pedoni, non è possibile transitare con veicoli lunghi e non è possibile arrivare a casa senza correre il pericolo di essere investiti.

Non desidero incriminare persone che fanno reati per induzione, ma non esiterò a difendere i diritti dei miei figli, se non vedrò il primo sbocco sulla SP18 riaperto, la strada asfaltata e messa in sicurezza.

Saluto e ringrazio per la cortese l'attenzione.

Sant'Angelo a Cupolo, 30 novembre 2021

Attilio Paradiso

Via Vallone San Nicola, 2 - Sant'Angelo a Cupolo  
attilio.paradiso@pec.it